I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2309/69 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 1969
relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2132/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2132/69, il Consiglio ha definito i principi in base ai quali viene concessa ai produttori d'olio d'oliva l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE ed ha adottato le misure destinate ad assicurare che tale integrazione venga accordata solo per i prodotti che hanno diritto di beneficiarne ; che è compito della Commissione di adottare le relative modalità di applicazione ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2132/69 prevede l'instaurazione di un regime di controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra la quantità d'olio per la quale è chiesta l'integrazione, da un lato, e, dall'altro, la quantità dei prodotti da cui è estratto l'olio e la quantità effettiva d'olio prodotto, nonché le possibilità di produzione in olive ed in olio per la campagna 1969/1970 ; che, di conseguenza, le domande d'integrazione, la contabilità di magazzino degli oleifici e dei sansifici e le dichiarazioni di coltivazione da presentarsi dai produttori di olive, debbono comportare il minimo di indicazioni necessarie alla verifica di tale corrispondenza ;

considerando che, al fine di assicurare il buon funzionamento del regime delle dichiarazioni di coltivazione, è opportuno fissare una data per il loro deposito ;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione del regime delle dichiarazioni di coltivazione, è opportuno definire gli elementi da prendere in considerazione al fine di poter stabilire le rese indicative di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2132/69 ;

considerando che a causa degli aspetti tecnici delle operazioni di controllo e di determinazione delle rese indicative è opportuno potervi associare le categorie professionali competenti ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2132/69, gli Stati membri produttori procedono al controllo dell'esattezza della contabilità di magazzino degli oleifici e dei sansifici ; che, a causa dell'elevato numero degli oleifici in attività e delle attuali possibilità amministrative degli Stati membri, non è possibile procedere, come per i sansifici, al controllo continuativo di tali oleifici ; che è di conseguenza necessario procedere ad un controllo per sondaggio che verta su un numero di oleifici sufficientemente rappresentativo ;

considerando che può sussistere dubbio sulla quantità che può essere ammessa al beneficio dell'integrazione, a seguito di una discordanza tra la quantità per la quale è richiesta l'integrazione e quella che risulta dalla contabilità di magazzino ; che, poiché le rese in olive ed in olio sono stabilite a titolo indicativo, può rivelarsi che la quantità per la quale è richiesta l'integrazione sia superiore a quella che risulta dall'applicazione di tali rese alle dichiarazioni di coltura ; che, in tale caso, è opportuno che

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 30. 10. 1969, pag. 1.

la quantità che può beneficiare dell'integrazione sia determinata dagli organismi competenti degli Stati membri ;

considerando che il buon funzionamento del sistema di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2132/69 può essere assicurato se i prodotti ivi contemplati sono sottoposti a controllo sino al momento in cui l'olio contenuto in tali prodotti è posto in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ;

considerando che è necessario poter distinguere negli scambi intracomunitari i prodotti da sottoporre, nello Stato membro di destinazione, al regime di controllo summenzionato, dai prodotti che non debbono esservi sottoposti ; che tale scopo può essere conseguito utilizzando il certificato di circolazione modello DD 4 ;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato prevede che il controllo può essere accompagnato dalla costituzione di una cauzione ; che questa deve essere costituita negli Stati membri produttori d'olio d'oliva nei quali può essere richiesta l'integrazione ; che è opportuno definire il regime di tale cauzione, fissandone in particolare l'ammontare ad un livello tale che eviti un incitamento a richiedere indebitamente l'integrazione per l'olio contenuto nei prodotti sottoposti a controllo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La domanda di integrazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

a) le generalità e l'indirizzo del richiedente ;

b) il peso dell'olio precisando se il prodotto è quello contemplato al punto 1 o al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE ;

c) l'oleificio o il sansificio nel quale l'olio è stato prodotto ;

d) se trattasi del prodotto contemplato al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, la quantità di olive utilizzate per la produzione dell'olio, nonché l'ubicazione del o dei fondi nei quali le olive sono state raccolte, facendo riferimento alle dichiarazioni di coltivazione dei fondi in questione.

Articolo 2

1. Le zone di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2132/69 sono fissate dagli Stati membri produttori.

2. Gli Stati membri produttori fissano il termine per il deposito delle domande d'integrazione per le zone di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli oleifici negli Stati membri produttori tengono una contabilità giornaliera di magazzino dalla quale risultino almeno :

a) le quantità di olive entrate, distinte per partita, con la menzione del produttore e del proprietario di ciascuna partita ;

b) le quantità di olive lavorate ;

c) le quantità di olio ottenute ;

d) le quantità di sanse ottenute ;

e) le quantità di olio uscite dall'oleificio, distinte per partita, con la menzione del motivo dell'uscita e delle generalità del ricevente ;

f) le quantità di sansa utilizzate nell'oleificio o uscite da quest'ultimo, distinte per partita, con la menzione del motivo di tali operazioni, e, in caso di uscita, delle generalità del ricevente.

2. Negli Stati membri produttori i sansifici tengono una contabilità giornaliera di magazzino dalla quale risultino almeno :

a) le quantità di sanse entrate, distinte per partita, e l'oleificio di provenienza ;

b) le quantità di olio contenute nelle sanse entrate ;

c) le quantità di sanse lavorate ;

d) le quantità di olio ottenute ;

e) le quantità di olio uscito dal sansificio, distinte per partita, con la menzione del motivo dell'uscita e delle generalità del ricevente ;

f) le quantità di sanse esauste uscite dal sansificio, distinte per partita, con la menzione del motivo dell'uscita e delle generalità del ricevente.

3. Per quantità d'olio di cui ai paragrafi 1 c) e 2 d) si intendono quelle ottenute previa detrazione del peso in acqua e in impurità effettuata conformemente agli usi del commercio.

Le quantità d'olio di cui al paragrafo 2 d) sono determinate in base ad analisi effettuata secondo il metodo stabilito dagli Stati membri.

4. Gli oleifici tengono una contabilità di magazzino separata dalla quale risultino almeno :

a) per le olive importate dalla Grecia o dai paesi terzi, le indicazioni previste al paragrafo 1, fatta eccezione di quella riguardante il produttore ;

b) per gli oli che non sono stati ottenuti nell'oleificio in causa durante la campagna 1969/1970, le giacenze di riporto e le quantità entrate ed uscite, indicando il motivo del movimento e, secondo i casi, lo speditore o il ricevente.

5. I sansifici degli Stati membri produttori tengono una contabilità di magazzino, dalla quale risultino almeno :

a) per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, punto e), del regolamento n. 136/66/CEE, importati dalla Grecia o dai paesi terzi, le indicazioni previste al paragrafo 2, fatta eccezione dell'oleificio di provenienza ;

b) per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, punto e), del regolamento n. 136/66/CEE, rientranti nella voce ex 15.17 della tariffa doganale comune e prodotti nella Comunità, le quantità di cui al paragrafo 2, con indicazione della provenienza,

c) per gli oli che non sono stati ottenuti nel sansificio in causa durante la campagna 1969/1970, le giacenze di riporto e le quantità entrate ed uscite, con la menzione del motivo del movimento e, secondo i casi, delle generalità dello speditore o del ricevente l'olio.

Articolo 4

1. Ciascun produttore di olive deposita un'unica dichiarazione di coltivazione per i fondi situati in una delle zone di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri produttori fissano il termine per il deposito delle dichiarazioni di coltivazione. Tale termine deve precedere di almeno 30 giorni il termine fissato per il deposito delle domande di integrazione per l'olio di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

2. La dichiarazione di coltivazione deve recare in particolare :

a) le generalità e l'indirizzo del dichiarante ;

b) l'ubicazione del fondo o dei fondi ;

c) la superficie olivetata ;

d) il numero totale di olivi ;

e) il numero di olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per fini diversi dalla produzione di olio ;

f) il numero di olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per la produzione di olio, con l'indicazione del numero di olivi a coltura specializzata e di olivi a coltura promiscua ;

g) per ciascuno dei due tipi di coltura di cui al punto f) :

— il numero di olivi a coltura irrigua,

— se possibile, le principali varietà e le forme di allevamento.

Articolo 6

1. Negli Stati membri produttori,

a) gli oleifici sono sottoposti a controlli mediante sondaggio. Tali controlli vertono su di una percentuale rappresentativa del numero degli oleifici in attività in ciascuno Stato membro produttore, tenendo conto dei sistemi di utilizzazione, delle capacità di produzione nonché della loro ripartizione geografica ;

b) i sansifici sono sottoposti ad un controllo continuativo a partire dalla loro apertura per il ricevimento delle sanse fino alla chiusura della contabilità di magazzino relativa agli oli che possono beneficiare dell'integrazione.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 vertono in particolare :

a) sulla concordanza tra le giacenze contabili e le giacenze reali ;

b) per quanto riguarda i sansifici, sulla quantità e la qualità dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, punto e), del regolamento n. 136/66/CEE entrati ed usciti, nonché sulla quantità d'olio prodotta, entrata ed uscita.

Articolo 7

1. Per la determinazione delle rese indicative in olive e in olio di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2132/69 gli olivi sono classificati per categorie in funzione dei fattori suscettibili di influenzare la loro resa in olive e in olio.

2. Tali rese indicative sono fissate nei 30 giorni successivi al termine fissato per il deposito delle domande di integrazione per l'olio di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 8

I rappresentanti delle categorie professionali possono essere associati ai lavori degli organismi designati per la determinazione delle rese indicative e per i controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2132/69.

Articolo 9

1. Il controllo delle domande di integrazione per l'olio di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE è effettuato :

a) verificando la concordanza tra le quantità di olive e di olio indicate nelle domande con le quantità che figurano nella contabilità di magazzino degli oleifici ;

b) verificando la corrispondenza tra le quantità di olive e di olio indicate nelle domande e le quantità che risultano dall'applicazione delle rese indicative alle dichiarazioni di coltivazione in questione.

2. Il controllo delle domande d'integrazione per l'olio di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE è effettuato :

a) verificando la concordanza tra le quantità di olio indicate nelle domande e le quantità che figurano nella contabilità di magazzino dei sansifici in questione ;

b) verificando la concordanza tra le quantità di sanse entrate che figurano nella contabilità di magazzino del sansificio e le quantità che sono state inviate dagli oleifici.

Articolo 10

1. Se dai controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 1 a), risulta che le quantità di olive o di olio indicate nella domanda d'integrazione sono superiori a quelle che figurano nella contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o se dal controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 b), risulta che la quantità di olio per la quale è richiesta l'integrazione è superiore a quella che risulta dall'applicazione delle rese indicative alle dichiarazioni di coltivazione, gli organi competenti stabiliscono la quantità di olio che potrà beneficiare dell'integrazione, dopo aver effettuato un'inchiesta e, se del caso, dopo aver sentito l'interessato.

2. Se dai controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 2 a), risulta che la quantità di olio indicata nella domanda d'integrazione è superiore a quella che figura nella contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o se dai controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 2 b), risulta che le quantità di sanse entrate che figurano nella contabilità summenzionata sono superiori alle quantità spedite dagli oleifici e che figurano nella contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli organi competenti stabiliscono la quantità di olio che potrà beneficiare dell'integrazione, dopo aver effettuato un'inchiesta e, se del caso, dopo aver sentito l'interessato.

3. Gli Stati membri produttori informano la Commissione dell'applicazione data alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 11

1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2132/69, ogni Stato membro instaura un regime di controllo doganale o un controllo amministrativo che dia garanzie equivalenti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE importati dalla Grecia o dai paesi terzi.

2. Lo stesso regime di controllo è applicato ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE, provenienti da un altro Stato membro, ad eccezione di quelli per i quali è fornita la prova, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, che non erano sottoposti nello Stato membro di provenienza al suddetto regime di controllo.

3. Il controllo si esercita fino a quando l'olio contenuto nei prodotti sottoposti a tale controllo sia messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione.

Articolo 12

1. Per i prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri

produttori di olio d'oliva abbinano — e gli altri Stati membri possono abbinare — il regime di controllo di cui all'articolo 11 alla costituzione di un deposito cauzionale.

2. Per ciascuno dei prodotti sottoposti a controllo, la cauzione è uguale all'ammontare dell'integrazione corrispondente alla quantità d'olio contenuta nei prodotti suddetti, aumentata del 10 %. Tale quantità è calcolata conformemente alle disposizioni degli articoli 6, 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva (1).

3. Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia rispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.

4. Il deposito cauzionale viene interamente incamerato qualora, nel termine di 4 mesi dalla sua costituzione, non sia stata fornita la prova che l'olio contenuto nei suddetti prodotti è stato messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione.

Articolo 13

1. La prova che i prodotti non erano sottoposti nello Stato membro di provenienza al controllo di cui all'articolo 11, è fornita producendo presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione un certificato di circolazione delle merci, modello DD 4, recante le menzioni seguenti :

a) una dichiarazione dello speditore in cui si precisi che il prodotto non era stato importato da paesi terzi o dalla Grecia, ed il peso netto del prodotto ;

b) un visto dell'autorità competente dello Stato membro speditore, in cui si certifichi, previa verifica, l'esattezza delle dichiarazioni dello speditore.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è inscritta nella casella « Caratteristiche delle merci » nel quadro A del certificato di circolazione delle merci, modello DD 4.

Il visto di cui al paragrafo 1, lettera b), è iscritto nel quadro B all'uopo riservato nei certificati di circolazione delle merci, modello DD 4.

Articolo 14

L'olio contenuto nei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è considerato posto in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione, ai sensi del presente regolamento, se è fornita la prova che i suddetti prodotti sono stati :

— trasformati in olio per il quale non può essere richiesta l'integrazione ;

— esportati verso i paesi terzi o la Grecia ;

— trasportati dal territorio di uno Stato membro in quello di un altro Stato membro e siano oggetto di un certificato di circolazione delle merci, modello DD 4, nel quale non sia iscritta la menzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 ;

— posti in condizione di non poter più essere trasformati in olio.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alla campagna di commercializzazione 1969/1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.